

Dietrofront dei magistrati: ordinamento cambiato, la leva è inutile per la graduatoria

Il servizio militare non fa punti

DI CARLO FORTE

Dietrofront del Tar Lazio sulla valutazione del servizio militare ai fini delle graduatorie. La legge che ne consentiva la valutazione è stata modificata e, dunque, la possibilità di farsi riconoscere il punteggio di servizio non esiste più. A meno che l'interessato non abbia prestato il servizio militare mentre era in costanza di rapporto di lavoro. È quanto si evince da un'ordinanza cautelare del Tar Lazio (02757/2011 reg. prov.cau.) depositata il 28 luglio scorso. Il provvedimento rigetta la domanda del ricorrente, facendo riferimento ad una nuova disposizione introdotta di recente nell'ordinamento militare, l'art.2050 del decreto legislativo 66/2010, che così dispone: «Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». La norma impugnata dal ricorrente era, invece, l'art. 2, comma 6, del decreto 44/2011, il quale a sua volta prevede che «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina». Insomma, allo stato degli atti, sembrerebbe definitivamente sfumata la possibilità di vedersi riconoscere il servizio militare nelle graduatorie a esaurimento. Ma non è detta l'ultima parola.

Il perché è presto detto. La norma del codice dell'ordinamento militare, infatti, preclude la valutabilità del servizio solo nel caso in cui si tratti di «concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni». E non è questo il caso. La procedura di reclutamento che avviene tramite lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento, infatti, secondo l'Adunanza plenaria del Consiglio di stato (11/2011), non è un concorso. Riprendendo l'orientamento delle Sezioni unite della cassazione, il supre-

mo collegio amministrativo ha spiegato che nella «nozione di concorso non è compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti lavoro che si renderanno disponibili». Pertanto, sempre secondo l'Adunanza plenaria, quando si discute di punteggi per le graduatorie, i concorsi non c'entrano nulla. Un ulteriore elemento che potrebbe far cambiare idea al giudice, se opportunamente evidenziato in sede di merito, potrebbe essere costituito, dal fatto che il decreto 44, quando dispone la preclusione della valutabilità del servizio militare, pone come condizione che il soggetto non sia stato «in costanza di nomina».

In questo caso, il vulnus potrebbe essere individuato nel fatto che il servizio di leva obbligatorio è stato abolito nel 2005 (decreto legge 115/2005). E quindi, considerato che le assunzioni nella pubblica amministrazione, dal 1993, avvengono per contratto e non per nomina, il campo di applicazione della disposizione impugnata, non può che fare riferimento all'epoca precedente la privatizzazione del rapporto di lavoro.

Epoca in cui le assunzioni nella scuola avvenivano per nomina e non per contratto. Resta da vedere che cosa ne penserà il Tar del Lazio, che dovrà pronunciarsi nel merito. E poi c'è anche la questione della giurisdizione. La stessa Adunanza plenaria del Consiglio di stato, infatti, con la sentenza 11/2011 ha definitivamente chiarito che, quando si discute in materia di graduatorie a esaurimento, il giudice munito di giurisdizione è il giudice ordinario e non il Tar. Di qui la possibilità dell'azzeramento del giudizio e della relativa riassunzione davanti al giudice ordinario.

— Riproduzione riservata —

